

Direzione Transizione Ambientale  
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale  
Direzione

Spett.le  
A2A Ambiente  
alla c.a. dell'Amministratore Delegato  
dott. Fulvio Roncari  
[a2a.ambiente@pec.a2a.eu](mailto:a2a.ambiente@pec.a2a.eu)

Spettabile Società,

facendo seguito ai contatti intercorsi, nell'ambito dell'approfondimento istruttorio in atto per l'affidamento dell'appalto del servizio di igiene ambientale del Comune di Milano, l'Amministrazione comunale chiede a codesta Società una precisazione in merito all'accesso agli impianti di trattamento rifiuti di proprietà della medesima Società da parte dei soggetti terzi che parteciperanno alla gara del Comune di Milano.

In tale gara, la durata prevista del servizio è di 7 anni e, per la frazione rifiuti indifferenziati, sulla base dei dati consuntivi degli anni precedenti, dal 2022 al 2028 il Comune di Milano ha stimato di conferire complessivamente 1.773.800 tonnellate.

In relazione al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, il Provvedimento dell'AGCM del 27 luglio 2016, ha disposto, tra l'altro, che *"Immediatamente dopo il closing dell'Operazione e fino all'adozione dei criteri per definire le tariffe di accesso agli impianti di trattamento da parte della costituenda ARERA, A2A dovrà mettere a disposizione di terzi che partecipano a una gara per la raccolta o per il servizio integrato bandita nella Regione Lombardia, la capacità di trattamento dell'impianto del gruppo ubicato nella provincia di produzione dei rifiuti, salvo verifica di disponibilità residua. Qualora una controllata del gruppo A2A partecipi alla gara per la raccolta, A2A praticherà le medesime condizioni economiche sia alle proprie controllate che alle società concorrenti"*.

Con deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, ARERA ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, intervenendo, tra l'altro, sul tema della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, senza tuttavia stabilire definitivamente i criteri per definire tali tariffe.

In materia, inoltre, l'art. 25, comma 4, D.L. 24.1.2012, n. 1 convertito in L. 24.3.2012, n. 27, in relazione alla gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha previsto, tra l'altro, che *"Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito"*.

Tenuto conto delle norme e dei provvedimenti sopra riportati, si chiede a codesta società conferma che, con riguardo ai rifiuti urbani indifferenziati, anche a seguito della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, n. 363 sopra menzionata, A2A metterà a disposizione dei terzi che parteciperanno alla gara per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, che sarà bandita dal Comune di Milano, la capacità di trattamento dei propri impianti, praticando le medesime condizioni economiche sia alle proprie controllate che alle società concorrenti.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

**IL DIRETTORE DI AREA**

Angelo Pascale

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/200 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*